



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere (relatore)
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	I Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell'adunanza del 28 gennaio 2009

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota pervenuta in data 29 dicembre 2008, con la quale il Sindaco del Comune di Carvico (Bg) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta;

Udito il relatore avv. Giuliano Sala.

Presupposti del parere

Il Sindaco del Comune di Carvico con nota n. 11938 del 16 dicembre 2008 ha chiesto il parere di questa Sezione in merito alla prescrittibilità del credito vantato dall'INDAP relativamente a contributi previdenziali non versati dall'ente di appartenenza del lavoratore.

MOTIVAZIONI

La richiesta di parere è ammissibile alla stregua dei criteri contenuti nella deliberazione di questa Sezione n. 49 del 23 marzo 2009, che integralmente si richiamano.

Nel merito va radicalmente distinto il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuti i contributi previdenziali per il periodo di prestazione del servizio, diritto indisponibile e pertanto non soggetto a prescrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 2934 c.c., dal diritto di credito vantato dall'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro in ordine al pagamento di contributi.

Quest'ultimo diritto costituisce un normale diritto patrimoniale, come tale disponibile e quindi assoggettato a prescrizione.

Pertanto la prescrittibilità del credito è espressamente affermata dall'art. 3, comma 9 lett. a) della legge n. 335 del 1995, norma che ha ridotto il termine di prescrizione da dieci a cinque anni ed ha pertanto esplicitamente riconosciuto la prescrittibilità del credito anche per i periodi antecedenti alla sua emanazione.

Conclusivamente va affermato la prescrittibilità del credito vantato dagli enti previdenziali nei confronti del datore di lavoro.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Consigliere relatore
Giuliano Sala

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il
30 marzo 2009
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)